



COMUNE DI CANALE

Provincia di Cuneo

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 11 in data 28/03/2007*

SOMMARIO

CAPO I: NORME GENERALI	5
Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento	5
Art. 2 - Campo di applicazione - Esclusioni	5
Art. 3 - Definizione delle entrate	6
Art. 4 - Disciplina delle entrate	6
Art. 5 - Forme di gestione	6
Art. 6 - Determinazione delle aliquote, dei canoni e delle tariffe	7
CAPO II: ENTRATE TRIBUTARIE	8
Art. 7 - Soggetti responsabili	8
Art. 8 - Riscossione volontaria	9
Art. 9 - Attività di accertamento	10
Art. 10 - Rapporti con gli altri uffici	10
Art. 11 - Notifica degli atti di accertamento	10
Art. 12 - Contenzioso tributario	11
Art. 13 - Riscossione coattiva	12
Art. 14 - Compensazioni	12
Art. 15 - Autotutela	13
CAPO III: ENTRATE NON TRIBUTARIE	15
Art. 16 - Funzionario responsabile	15
Art. 17 - Accertamento delle entrate non tributarie	15
CAPO IV: STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE	17
Art. 18 - Principi generali	17
Art. 19 - Informazione del contribuente	17
Art. 20 - Conoscenza degli atti e semplificazione	17
Art. 21 - Motivazione degli atti e contenuti	18
Art. 22 - Tutela dell'affidamento e della buona fede – Errori dei contribuenti	19
Art. 23 - Interpello del contribuente	19
CAPO V: ACCERTAMENTO CON ADESIONE	21
Art. 24 - Presupposti	21
Art. 25 - Procedimento ad iniziativa del Comune	22

Art. 26 - Procedimento ad iniziativa del contribuente	22
Art. 27 - Perfezionamento dell'accertamento con adesione.....	23
Art. 28 - Effetti dell'accertamento con adesione.....	23
CAPO VI: VERSAMENTI, RATEAZIONI, RIMBORSI E INTERESSI	25
Art. 29 - Modalità dei versamenti	25
Art. 30 - Importi di modesto ammontare	25
Art. 31 - Rateazioni.....	26
Art. 32 - Rimborsi.....	26
Art. 33 - Interessi	27
CAPO VII: NORME FINALI E TRANSITORIE.....	28
Art. 34 - Norme finali	28
Art. 35 - Norme abrogate	28
Art. 36 - Pubblicità del regolamento	28
Art. 37 - Entrata in vigore del regolamento	29
Art. 38 - Casi non previsti dal presente regolamento	29
Art. 39 - Rinvio dinamico.....	29

CAPO I NORME GENERALI
--

Art. 1

Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con l'esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dal D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni e da ogni altra disposizione di legge in materia.

2. Le disposizioni del Regolamento sono volte ad individuare le entrate ed a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi; a disciplinare le attività di accertamento, di riscossione, di contenzioso; a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.

3. La finalità del presente regolamento è quella di garantire ai cittadini equità di trattamento e trasparenza nei rapporti con gli uffici tributari, nonché di perseguire obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Art. 2

Campo di applicazione - Esclusioni

1. Il presente regolamento disciplina, in via generale, tutte le entrate proprie del comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dalle disposizioni di legge in materia.

2. Il presente regolamento non trova applicazione per le entrate derivanti da rapporti contrattuali per le parti disciplinate dai contratti medesimi.

Art. 3

Definizione delle entrate

1. Costituiscono ENTRATE TRIBUTARIE quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato le quali, in attuazione della riserva dell'Art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote erariali, regionali e provinciali.

2. Costituiscono ENTRATE DI NATURA PATRIMONIALE tutte quelle che non rientrano nel precedente comma, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Art. 4

Disciplina delle entrate

1. Le entrate tributarie sono disciplinate dalla legislazione vigente in materia e da appositi regolamenti che ne precisano le modalità di applicazione.

2. Le entrate non tributarie sono disciplinate, di norma, con appositi regolamenti che definiscono i criteri per la determinazione dei canoni o dei corrispettivi anche in relazione ad una suddivisione del territorio comunale, le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle autorizzazioni e delle concessioni, le procedure di versamento e di riscossione, nonché quelle per la riscossione coattiva.

Art. 5

Forme di gestione

1. Per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione delle entrate tributarie, il Comune può utilizzare, anche disgiuntamente, una delle seguenti modalità di gestione:

a) in economia, autonomamente o nelle forme associate previste negli articoli da 30 a 34 del D.Lgs. n. 267/2000;

b) mediante affidamento a terzi secondo le modalità di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 446/1997.

2. L'affidamento della gestione a terzi deve essere effettuato nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali e non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

3. La forma di gestione deve essere scelta secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Art. 6

Determinazione delle aliquote, dei canoni e delle tariffe

1. L'Organo comunale competente delibera le tariffe e le aliquote relative ai tributi di sua competenza entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

2. I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale vengono fissati, con atto deliberativo dell'Organo competente in materia, entro i limiti e nei termini stabiliti dalla legge, in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve, altresì, essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.

3. Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi vengono determinate, con atto deliberativo dell'Organo competente in materia, entro i limiti e nei termini stabiliti dalla legge, in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano e comunque in modo che con il gettito venga assicurata la copertura dei costi dei servizi cui si riferiscono.

4. In caso di mancata approvazione entro i suddetti termini, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

CAPO II
ENTRATE TRIBUTARIE

Art. 7

Soggetti responsabili

1. Nel caso di gestione in economia da parte del Comune, sono responsabili delle singole entrate i funzionari e gli incaricati ai quali le stesse risultano affidate attraverso il Piano delle Risorse e degli Obiettivi o il Piano Esecutivo di Gestione.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'entrata. I predetti responsabili sottoscrivono ogni provvedimento, anche di natura sanzionatoria, connesso alla gestione dell'entrata, compresi gli atti di annullamento, di revoca e di sospensione derivanti dall'esercizio dell'autotutela da parte del Comune e tutti gli atti relativi alle riscossioni coattive.

3. Quando il Comune abbia affidato ai soggetti indicati dall'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, gli stessi si intendono responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

4. I responsabili comunali delle singole entrate sottoscrivono in via esclusiva i verbali di accertata violazione alle norme dei regolamenti comunali e le successive ordinanze-ingiunzioni di pagamento.

5. Il Funzionario responsabile può conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, a dipendenti del Comune o dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni dell'art. 68, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativamente all'efficacia del verbale di accertamento.

6. Le funzioni di cui al comma 5 possono essere conferite esclusivamente ai dipendenti del Comune e dei soggetti affidatari che siano in possesso almeno di titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale stesso, nonché previo superamento di un esame di idoneità.

7. Tali soggetti non devono avere precedenti e pendenze penali in corso né essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.

8. La Giunta Comunale può, nel rispetto delle procedure previste dalla specifica disciplina di settore, istituire un fondo per l'erogazione di un incentivo al personale addetto agli uffici tributari del Comune, attribuibile, sulla base degli obiettivi raggiunti, in relazione a specifici programmi o progetti.

Art. 8

Riscossione volontaria

1. La riscossione volontaria avviene secondo i termini e le modalità previste dalla legge o indicate nei regolamenti dei singoli tributi.

2. Qualora non siano espressamente stabiliti da disposizioni legislative o regolamentari i termini per il versamento dei tributi, il funzionario responsabile del servizio ne dispone, con apposita determinazione, le scadenze.

3. Nel caso in cui le tariffe e le aliquote dei tributi comunali, a seguito di proroga di legge del termine di approvazione del bilancio di previsione, vengano modificate successivamente alle scadenze di versamento dei detti tributi, il funzionario responsabile del servizio potrà posticipare i termini di pagamento con apposita determinazione, dandone adeguata pubblicità.

Art. 9

Attività di accertamento

1. I soggetti di cui all'Art. 7 procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli e dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti e alla irrogazione delle sanzioni tributarie amministrative.
2. I provvedimenti di accertamento sono formulati e notificati secondo le specifiche previsioni di legge e di regolamento.
3. L'attività di accertamento delle entrate tributarie è informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure. Quando possibile la sanzione amministrativa tributaria deve essere irrogata, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.

Art. 10

Rapporti con gli altri uffici

1. I funzionari degli altri uffici comunali, nonché i soggetti gestori di servizi pubblici comunali, dovranno garantire ai soggetti di cui all'Art. 7 del presente regolamento la massima collaborazione e celerità nella fornitura di dati, atti, pareri ed ogni altra documentazione ritenuta necessaria per l'espletamento delle funzioni di cui all'Art. 9.

Art. 11

Notifica degli atti di accertamento

1. Le notificazioni al contribuente possono essere fatte a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Per la notifica degli atti di cui al precedente articolo, ferme restando le disposizioni vigenti, il funzionario responsabile del servizio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori.

3. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, nonché tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura del Comune, ed il superamento di un esame di idoneità.

4. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio del Comune, sulla base della direzione e del coordinamento diretto dei soggetti di cui all'Art. 7 del presente regolamento.

5. Il messo notificatore non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti.

Art. 12

Contenzioso tributario

1. Spetta al Sindaco, ovvero, qualora previsto nello statuto comunale, al Funzionario delegato, costituirsi in giudizio in ogni grado del contenzioso tributario, nonché mettere in atto le opportune azioni accessorie nell'interesse del Comune, quali la proposizione o l'accettazione di conciliazioni giudiziali.

2. Il contenzioso tributario può essere gestito direttamente dal Comune mediante i propri uffici ovvero attraverso apposita struttura derivante dalla gestione associata con altri comuni.

3. Qualora ritenuto necessario, in mancanza di idonee professionalità all'interno del Comune è possibile affidare la difesa in giudizio a professionisti esterni all'ente.

Art. 13

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva può essere effettuata:

a) tramite il concessionario del servizio nazionale della riscossione, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 26 marzo 1999, n. 46 e con le modalità previste dal D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 e s.m.i.;

b) con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

2. Il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il termine di legge.

Art. 14

Compensazioni

1. Il contribuente ha diritto a compensare le somme a credito e a debito relative a tributi di competenza del Comune.

2. La compensazione delle somme a credito dei contribuenti può essere effettuata con le somme dovute al comune nell'ambito dello stesso tributo, anche relativamente ad annualità diverse; sono esclusi dalla compensazione i crediti e i debiti relativi a tributi non gestiti in economia.

3. Al fine di beneficiare di tale possibilità di compensazione, il contribuente deve presentare, almeno 30 giorni prima della scadenza dell'importo a debito, la comunicazione contenente i dati relativi, utilizzando l'apposito modulo disponibile presso l'Ufficio Tributi.

4. In caso di mancato riscontro entro 20 giorni dalla presentazione della comunicazione, il contribuente deve intendersi tacitamente autorizzato ad effettuare la compensazione secondo le modalità comunicate.

Art. 15

Autotutela

1. I soggetti responsabili di cui all'Art. 7, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, tutte le volte in cui, con valutazione obiettiva ed imparziale, riconoscono che l'atto stesso è affetto da illegittimità o da infondatezza, ricorrono all'esercizio dell'autotutela e procedono:

a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi, errati o infondati;

b) alla revoca di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedono un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.

2. Nel caso l'autotutela sia attivata su iniziativa del soggetto obbligato, la mancata risposta del Comune all'istanza di annullamento o di revoca o di sospensione dell'atto, entro 90 giorni dalla sua produzione, ha valore di silenzio-rigetto.

3. Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è dato dalla congiunta sussistenza di un atto riconosciuto illegittimo od infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione. Nella soggetta materia tale interesse sussiste ogni qualvolta si tratta di assicurare che il contribuente sia destinatario di una tassazione in misura giusta e conforme alle regole dell'ordinamento o di soddisfare l'esigenza di eliminare per tempo un contenzioso inutile ed oneroso.

4. Oggetto di annullamento in via di autotutela possono essere gli atti di imposizione tipici (avvisi di accertamento), quelli di irrogazione delle sanzioni tributarie e, in genere, tutti gli atti che comunque incidono negativamente nella sfera giuridica del contribuente quali il ruolo, gli atti di diniego di agevolazioni tributarie, di diniego di rimborsi, ecc.

5. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile nel rispetto della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, i soggetti responsabili di cui all'Art. 7, dimostrata la sussistenza dell'interesse del comune ad attivarsi

mediante l'autotutela, annullano, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, notificandolo al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.

6. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, i soggetti responsabili di cui all'Art. 7 procedono all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:

- a) errore di persona o di soggetto passivo;
- b) evidente errore logico;
- c) errore sul presupposto del tributo;
- d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
- e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
- g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
- h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.

7. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali è intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al comune.

CAPO III
ENTRATE NON TRIBUTARIE

Art. 16

Funzionario responsabile

1. L'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate non tributarie è riservato ai responsabili di servizio ai quali le stesse risultano affidate attraverso il Piano delle Risorse e degli Obiettivi o il Piano Esecutivo di Gestione.
2. Il "responsabile del servizio" è responsabile unico:
 - a) del rispetto delle norme regolamentari proprie del servizio cui l'entrata fa riferimento;
 - b) del rispetto del presente regolamento.
3. Sono di competenza del funzionario responsabile anche tutti gli atti relativi alle riscossioni coattive ed al contenzioso, fermo restando la competenza della giunta comunale e del sindaco in ordine alla costituzione in giudizio.

Art. 17

Accertamento delle entrate non tributarie

1. Le entrate non tributarie sono da considerare accertate solo quando, in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico, è possibile individuare, il debitore (persona fisica o giuridica), l'ammontare del credito e la scadenza per il pagamento.
2. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione, rimanendo salva la possibilità della loro

reiscrizione tra le previsioni di competenza dei bilanci futuri ove i relativi crediti dovessero insorgere in data successiva alla chiusura dell'esercizio finanziario.

3. Tutta la materia, relativa alle entrate patrimoniali, trova disciplina nel codice civile ed in quello di procedura civile.

CAPO IV

STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 18

Principi generali

1. Il presente capo disciplina nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, ed in virtù del disposto all'art. 1, comma 4, della medesima legge, i diritti dei contribuenti soggetti passivi di tributi locali.

Art. 19

Informazione del contribuente

1. L'ufficio tributi assume idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie in materia tributaria ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.

2. L'ufficio tributi porta a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con mezzi idonei ogni atto di cui dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti di natura tributaria.

3. I rapporti con i cittadini sono sempre informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.

Art. 20

Conoscenza degli atti e semplificazione

1. L'ufficio tributi assicura l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, nel luogo di residenza o dimora abituale desumibili dagli atti esistenti in ufficio opportunamente verificati anche attraverso gli organi di polizia locale. Gli atti sono comunicati con

modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.

2. L'ufficio tributi non può richiedere documenti ed informazioni già in possesso dell'ufficio stesso o di altre pubbliche amministrazioni indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono assunti con le modalità previste dall'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. L'ufficio tributi informa il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali può derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.

4. I modelli di denuncia, di dichiarazione, di comunicazione, le istruzioni ed ogni altra comunicazione sono tempestivamente messi gratuitamente a disposizione dei contribuenti.

Art. 21

Motivazione degli atti e contenuti

1. Gli atti emanati dall'ufficio tributi indicano i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.

2. Gli atti comunque indicano:

a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;

b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere, se non si intende addivenire a definizione agevolata, un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, producendo le deduzioni difensive;

c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

3. Sui ruoli coattivi e sugli altri titoli esecutivi è riportato il riferimento al precedente atto di accertamento o di liquidazione.

Art. 22

Tutela dell'affidamento e della buona fede – Errori dei contribuenti

1. I rapporti tra contribuente e comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si è conformato a indicazioni contenute in atti del comune, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulta posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del comune stesso.

Art. 23

Interpello del contribuente

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al comune, che risponde entro trenta giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. L'istanza di interpello deve contenere, a pena di inammissibilità:
 - a) i dati identificativi del contribuente o del suo legale rappresentante;
 - b) la dettagliata e precisa esposizione del caso concreto che deve concludersi con la chiara formulazione del quesito cui si chiede all'Amministrazione di rispondere;
 - c) la documentazione eventualmente necessaria al fine della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata;
 - d) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante e l'indirizzo cui il parere deve essere inviato.

3. La risposta del comune, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, il Comune può rispondere collettivamente, attraverso una circolare cui deve essere data idonea informativa.

4. Il Comune ha facoltà, una sola volta nell'ambito della stessa procedura, di sospendere il procedimento per richiedere ulteriori precisazioni o documentazione integrativa; in tale caso, i termini di cui al comma 1 ricominciano a decorrere dalla data di inoltro di quanto richiesto.

5. Il parere reso è privo di effetti in caso di incompletezza o di difetto di corrispondenza al vero di elementi e circostanze indicati nell'atto di interpello e rilevanti ai fini della pronuncia.

6. Qualora la risposta non venga emessa entro il termine di cui al comma 1, opera la presunzione che il comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non sono irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non ha ricevuto risposta dal comune entro il termine di cui al comma 1.

7. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, è nullo.

CAPO V

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 24

Presupposti

1. E' introdotto, in questo comune, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.
2. Competenti alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente sono i soggetti responsabili del tributo oggetto dell'accertamento di cui all'Art. 7 del presente regolamento.
3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
4. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
5. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti conseguenti all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
6. In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costi-benefici della operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.

Art. 25

Procedimento ad iniziativa del Comune

1. Il responsabile del tributo, qualora lo ritenga opportuno per evitare l'insorgenza di contenzioso, valutata l'entità della cifra dovuta, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento può inviare ai soggetti obbligati invito a presentarsi, nel quale sono indicati:

- a) la fattispecie tributaria suscettibile di accertamento;
- b) i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
- c) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione.

2. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del tributo dispone, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.

Art. 26

Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall'invito di cui all'Art. 25, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

2. La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione dei tributi in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni.

3. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.

4. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.

5. Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

Art. 27

Perfezionamento dell'accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del tributo.

2. Nell'atto sono indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione del maggior tributo, della sanzione e delle altre somme eventualmente dovute.

3. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione deve essere eseguito entro sessanta giorni dalla redazione dell'atto.

4. La definizione si perfeziona con la presentazione da parte del contribuente della ricevuta dell'avvenuto versamento di cui al comma 3. Il responsabile del tributo, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.

5. In caso di tributi riscossi tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.

Art. 28

Effetti dell'accertamento con adesione

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

2. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i beni cui si riferisce l'atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione.

3. Il valore definito vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai beni oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli beni contenuti nello stesso atto o dichiarazione.

4. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

5. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.

CAPO VI

VERSAMENTI, RATEAZIONI, RIMBORSI E INTERESSI

Art. 29

Modalità dei versamenti

1. In relazione anche al disposto di cui all'art. 36 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e per velocizzare le fasi di acquisizione dei tributi, i soggetti obbligati eseguono i versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, direttamente al comune, tramite:
 - a) il conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;
 - b) il versamento diretto presso la tesoreria comunale.
2. Il comune può altresì stipulare apposite convenzioni per la riscossione diretta del tributo.

Art. 30

Importi di modesto ammontare

1. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stabilito in €15,00 per ogni singolo periodo d'imposta, l'importo fino a concorrenza del quale il comune non procede ad emettere atti di imposizione o ad effettuare i rimborsi.
2. Il limite indicato al comma precedente deve considerarsi comprensivo di eventuali sanzioni calcolate prima della riduzione, di interessi ed addizionali gravanti sul tributo, con esclusione del diritto di notifica.
3. Eventuali franchigie per minimi versamenti in autotassazione sono stabilite dai regolamenti dei singoli tributi.
4. Sono esclusi i corrispettivi per servizi resi dalle pubbliche amministrazioni a pagamento.

Art. 31

Rateazioni

1. In casi eccezionali e qualora sia comprovata da idonea documentazione la sussistenza di gravi difficoltà economiche che non consentano l'assolvimento di un'obbligazione tributaria superiore ad Euro mille, entro le scadenze previste, il funzionario responsabile del servizio può consentire, previo atto formale, la rateizzazione del debito in un massimo di quattro rate trimestrali di pari importo, con maggiorazione dell'interesse legale a decorrere dalla data di scadenza del debito.
2. Qualora l'importo del debito complessivo sia superiore ad Euro duemilacinquecento, il contribuente dovrà fornire al comune idonea garanzia fideiussoria.
3. In caso di mancato pagamento entro le scadenze stabilite, anche di una sola rata, ovvero di mancata presentazione della garanzia di cui al comma 2, il contribuente dovrà versare l'intero debito residuo entro sessanta giorni dall'inadempimento.

Art. 32

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro i termini di legge.
2. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, è motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
3. I soggetti responsabili di cui all'Art. 7, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza provvedono ad effettuare il rimborso al contribuente. Entro lo stesso termine notificano al contribuente l'eventuale provvedimento di diniego, totale o parziale.
4. In sede di erogazione di un rimborso di tributo o altra entrata il responsabile del Servizio Finanziario comunale verifica se il beneficiario risulta debitore nei confronti dell'ente; in caso positivo notifica all'interessato un provvedimento di compensazione tra il credito (o parte del

credito) ed il debito, provvedendo, trascorsi sessanta giorni dalla notifica del provvedimento senza opposizioni da parte dell'interessato, alla movimentazione delle somme.

5. Anche in deroga a eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi tributarie e ove vi sia assenso da parte del richiedente il rimborso, il responsabile del Servizio Finanziario può disporre che somme dovute ad altro comune ed erroneamente riscosse dall'ente vengano riversate direttamente al comune titolato alla riscossione.

Art. 33

Interessi

1. Il Comune applica gli interessi per le operazioni di accertamento, riscossione e rimborso di tributi utilizzando il tasso di interesse legale, senza maggiorazioni.

CAPO VII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 34

Norme finali

1. I regolamenti relativi a ogni singolo tributo possono stabilire norme di dettaglio e di completamento della disciplina del presente regolamento purchè in coerenza con le disposizioni di quest'ultimo.

Art. 35

Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 36

Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 37

Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 2007.
2. Il presente regolamento, unitamente alla deliberazione di approvazione, viene comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 38

Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - a) le leggi nazionali e regionali;
 - b) lo statuto comunale;
 - c) i regolamenti comunali.

Art. 39

Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.